



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.13 del 02/03/2017**

### OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Sì
2. LIVIO GILLI - Consigliere	Sì
3. DOMENICO MORABITO - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. FRANCO BALBO - Consigliere	Sì
6. SONIA LEONE - Consigliere	Sì
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
8. FEDERICO VALLE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20 maggio 2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10 luglio 2014.

L'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

I suddetti presupposti impositivi giustificano l'articolazione dell'Imposta nella IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

1. il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
2. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che con Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016 è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 61 del titolo V – Disposizioni Comuni - del sopracitato regolamento introducendo la possibilità per i contribuenti, cui sono già stati notificati avvisi di accertamento e che si trovano in contingenti difficoltà economiche, di richiedere la rateizzazione dei pagamenti della IUC, come segue:

### ART. 61

#### RATEAZIONI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. ***A fronte di avvisi bonari o dell'emissione di avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 58, possono essere concesse dal Funzionario responsabile su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la temporanea difficoltà economica, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:***

- ***durata massima 36 mesi;***
- ***l'importo minimo delle singole rate è di € 40,00***
- ***l'importo delle singole rate è arrotondato all'Euro;***
- ***decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato***

**pagamento alla scadenza di quattro rate;**

- **applicazione degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.**
- **inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni.**

**La rateazione avrà la seguente graduazione:**

- **fino a € 200,00= nessuna rateazione;**
- **da € 200,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;**
- **da € 3.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;**
- **oltre € 10.000,01 fino ad un massimo di 36 rate.**

**In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 10.000,00 è necessario produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.**

2. *In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 58, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione **o alla decadenza del beneficio concesso di cui al comma precedente**, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.*

3. *La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.*

4. **Qualora la fase di riscossione coattiva fosse gestita da un concessionario della riscossione lo stesso potrà concedere il beneficio della rateizzazione con i criteri stabiliti dal precedente comma 1.**

Considerata la necessità di adeguare il regolamento della IUC alle citate modifiche nonché di aggiornare l'art. 61 come sopra riportato, introducendo importanti agevolazioni dei pagamenti per tutti i contribuenti che si trovano in comprovate difficoltà economiche.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e riportato in calce alla presente.

*Sentito l'intervento introduttivo del consigliere Franco dott. BALBO che si sofferma sulle motivazioni alla base della modifica regolamentare proposta, diretta ad apprestare un rimedio nei confronti di debitori dell'imposta in sopravvenute difficoltà economiche.*

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	8
Votanti	7
Astenuti	1 (Leone)
Voti favorevoli	7
Voti contrari	=

## DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la modifica dell'art. 61 del TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI - del vigente Regolamento Comunale I.U.C., approvato deliberazione consiliare n. 10 del 20 maggio 2014 e s.m.ei., così come di seguito riportato:

### ART. 61

#### **RATEAZIONI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. **A fronte di avvisi bonari o dell'emissione di avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 58, possono essere concesse dal Funzionario responsabile su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni adottate inerenti la temporanea difficoltà economica, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:**
    - **durata massima 36 mesi;**
    - **l'importo minimo delle singole rate è di € 40,00**
    - **l'importo delle singole rate è arrotondato all'Euro;**
    - **decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di quattro rate;**
    - **applicazione degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.**
    - **inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni.**

**La rateazione avrà la seguente graduazione:**

    - **fino a € 200,00= nessuna rateazione;**
    - **da € 200,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;**
    - **da € 3.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;**
    - **oltre € 10.000,01 fino ad un massimo di 36 rate.**

**In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 10.000,00 è necessario produrre garanzia fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.**
  2. *In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 58, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione **o alla decadenza del beneficio concesso di cui al comma precedente**, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.*
  3. *La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.*
  4. **Qualora la fase di riscossione coattiva fosse gestita da un concessionario della riscossione lo stesso potrà concedere il beneficio della rateizzazione con i criteri stabiliti dal precedente comma 1.**
3. Di dare atto che le modifiche introdotte con la presente deliberazione al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

4. Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario di curare l'aggiornamento e coordinamento del testo regolamentare con le modifiche approvate con la presente deliberazione come riportate, in grassetto, nel punto 2 del dispositivo.
5. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento nel testo aggiornato e coordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Di dare atto che il regolamento IUC, nel testo aggiornato e coordinato con le presenti modifiche, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 21/02/2017

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to : ANDREA TRAGAIOLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/03/2017 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 14/03/2017

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 14/03/2017

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....